



# COMUNE DI SCIOLZE

## CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

### Ufficio SEGRETERIA

Prot. Com.le n. 2991

Al Comune di Casalborgone  
Piazza Bruna n. 14  
10020 CASALBORGONE (TO)

E, p.c. LUPOTTI Claudia  
Via Carlo Menzio 4  
10020 CAMBIANO (TO)

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER L'UTILIZZO, AL DI FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO, DELLA DIPENDENTE CLAUDIA LUPOTTI PRESSO IL COMUNE DI CASALBORGONE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004.**

Vista:

- l'istanza presentata in data 12/09/2018, prot. n. 2973, con la quale la dipendente Claudia Lupotti chiede di essere autorizzata a svolgere una prestazione lavorativa presso il Comune di Casalborgone, fuori dall'ordinario orario di lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 557, l. n. 311/2004;
- l'allegata richiesta del Sindaco del Comune di Casalborgone (prot. n. 2949 del 10/09/2018), nella quale si richiede di autorizzare l'utilizzo della dipendente Claudia Lupotti a supporto dell'ufficio tributi per al massimo 4 ore settimanali

Richiamato l'art. 1, comma 557 della legge suddetta, il quale testualmente recita: "*I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti....(omissis)....possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza*";

Rilevato che tale norma prevede, eccezionalmente, per i piccoli Comuni, una forma di utilizzazione di personale dipendente da altri enti locali, con la finalità di fronteggiare l'esiguità dei relativi organici e le concomitanti ridotte disponibilità dei rispettivi bilanci;

Visti:

-il parere del Consiglio di Stato – Sezione I^, n. 2.141/2005 del 25 maggio 2005, reso al Ministero dell'Interno, con cui si precisa, tra l'altro, che la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che le lacunosità della stessa devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico part-time (art. 4, comma 7 e seguenti, del CCNL Regioni – Autonomie locali del 14.09.2000);

-la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie n. 2 del 21 ottobre 2005, che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "*gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro*" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

-il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;

-le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs. n. 165/2001 in base al quale “*gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ...salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali*”;

-il parere n. 200/2012 della Corte dei Conti, sez. controllo per il Piemonte, il quale conferma che la disposizione di cui al citato comma 557, come fonte normativa speciale, introducendo una deroga al principio dell’unicità del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, espresso dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, non altera la titolarità del rapporto di lavoro che resta in capo all’amministrazione di provenienza (sez. regionale Piemonte n. 200 del 25.5.2012);

-il parere n. 3/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia, in base al quale in ragione dell’assimilazione dell’istituto giuridico in questione all’assegnazione temporanea o distacco di personale, non occorre la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo sufficiente un atto di consenso dell’amministrazione di provenienza: “ l’istituto trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell’amministrazione di provenienza nell’ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale”;

-il parere del Consiglio di Stato n.03764/2013 dell’11 dicembre 2013, il quale stabilisce che è consentito conferire incarichi di responsabilità di servizi a personale utilizzato ai sensi dell’art. 1, comma 557, l. 311/2004, anche in deroga al limite del 50% dell’orario di lavoro

CONSIDERATO che:

La prestazione richiesta dal comune di Casalborgone alla dipendente Claudia Lupotti non si pone in conflitto di interesse con l’ordinaria attività prestata presso questo Ente;

la suddetta prestazione verrà resa fuori dall’orario d’ufficio per massimo 4 ore alla settimana e, quindi entro il limite massimo di 12 ore settimanali consentito dalla legge.

Riservato il potere di revocare il presente atto qualora si manifestino esigenze di servizio incompatibili con l’incarico oggetto di autorizzazione.

VISTO l’art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;

VISTO l’art. 1, comma 557, L. 30.12.2004 n. 311;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;


VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

## AUTORIZZA

**La dipendente Claudia Lupotti, inquadrata nella categoria C, posizione economica C4, a svolgere un incarico di massimo 4 ore settimanali presso l’ufficio tributi del Comune di Casalborgone al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, ai sensi dell’art. 1, comma 557, L. 311/2004, nel periodo 01/10/2018-31/12/2018.**

Sciolze, 12/09/2018



Il segretario Comunale  
Dott. Paolo MARTA